

Gruppo tematico AIP “La diffusione della conoscenza in Psicologia per l’insegnamento in ambito accademico e per la terza missione”

Formazione iniziale e accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria

a cura di

Diego Boerchi, Caterina Fiorilli, Beatrice Ligorio, Luca Milani e Maria Assunta Zanetti

Premessa

Il presente documento si propone di sistematizzare l’analisi di due decreti, uno legislativo e l’altro ministeriale, presentati e discussi nella Sessione auto-organizzata del XXX Congresso AIP Sezione Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione a Messina, il 15 settembre 2017.

I decreti, dei quali il secondo costituisce una specificazione del primo, sono i seguenti:

- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 - Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107
- Decreto Ministeriale 10 agosto 2017, n. 616 e relativi allegati A e B - Modalità acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59

L’obiettivo principale è quello di fornire indicazioni in merito alla formazione iniziale e all’accesso ai ruoli di docente della scuola secondaria volti all’acquisizione delle metodologie didattiche relative ai saperi disciplinari, delle competenze pedagogiche, relazionali, valutative, tecnologiche, disciplinari nonché progettuali dei percorsi didattici.

Più specificatamente, il decreto legislativo fornisce indicazioni in merito alle modalità di reclutamento, che verranno dettagliate meglio nel decreto ministeriale, e al percorso triennale di formazione, al quale potranno accedere coloro che avranno superato la fase di reclutamento.

1. Reclutamento

Sono previsti posti per insegnanti curricolari, insegnanti tecnico-pratici e insegnanti di sostegno per la scuola secondaria (I e II grado). L’accesso alla formazione avviene per concorso a cui si accede se si possiedono 24 CFU universitari o accademici. Coloro che non li avessero, possono acquisirli attraverso la partecipazione ad appositi ‘pacchetti’ formativi messi a punto dalle Università.

2. Formazione iniziale

I vincitori del concorso sottoscriveranno un contratto di formazione iniziale e tirocinio con l’Ufficio scolastico regionale e parteciperanno alla formazione iniziale, della durata di 3 anni, denominata FIT (Formazione Insegnamento Tirocinio).

- Il primo anno i docenti dovranno acquisire 60 CFU/CFA in lezioni, seminari e laboratori afferenti alla classe di concorso, alla pedagogia, alla psicologia e alla normativa scolastica, di cui almeno 10 in attività di tirocinio in presenza in classe e 6 in attività di tirocinio indiretto, finalizzato all’accompagnamento riflessivo dell’esperienza maturata nell’attività di tirocinio diretto, ed infine con attività formative opzionali volte all’acquisizione di competenze linguistiche. Per gli insegnanti di sostegno, il percorso è lo stesso ma è posta enfasi sull’acquisizione di competenze in pedagogia e didattica speciale. Alla fine del primo

anno, gli insegnanti sosterranno un esame finale e conseguiranno il relativo diploma di specializzazione.

- Il secondo e terzo anno, i docenti su posti comuni sono tenuti a predisporre e a svolgere un progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario o accademico e coordinatore, e ad acquisire 15 CFU/CFA complessivi nel biennio in ambiti formativi collegati alla innovazione e alla sperimentazione didattica, dei quali almeno 9 di laboratorio. I docenti su posti di sostegno sono tenuti ad acquisire 40 CFU/CFA complessivi nel biennio in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica dell'inclusione, dei quali almeno 10 di tirocinio indiretto e 20 di laboratorio.

Decreto Ministeriale 10 agosto 2017, n. 616 e relativi allegati A e B

Il decreto specifica i contenuti e le modalità di acquisizione dei 24 CFU/CFA necessari per poter accedere al concorso indicando 4 ambiti disciplinari e specificando che almeno 6 crediti dovranno essere acquisiti in almeno tre degli ambiti. I candidati li potranno acquisire partecipando a corsi universitari all'interno del percorso di laurea a cui stanno partecipando o successivamente a fini integrativi. Possono essere riconosciuti come validi anche crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, in forma curricolare o aggiuntiva, compresi i Master universitari o accademici di primo e di secondo livello, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione, nonché quelli relativi a singoli esami extracurricolari coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui agli allegati al presente decreto e comunque riconducibili al percorso formativo previsto.

Gli allegati A e B indicano gli obiettivi e le attività formative a cui devono fare riferimento i 24 crediti. Gli ambiti disciplinari sono i seguenti:

- a. pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione: le attività formative afferenti a tutti i settori disciplinari M-PED e ai settori CODD/04, ABST/59 e ADPP/01. Sono utili anche, in relazione alle classi concorsuali, le attività formative afferenti ai settori disciplinari ISME/01, ISME/02, ISDC/01 e ISDC/05 a condizione che, ai sensi del comma 5, sia certificata la loro declinazione nei termini della pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione per gli insegnamenti compresi nelle classi concorsuali medesime, in coerenza con gli obiettivi formativi di cui all'Allegato A;
- b. psicologia: le attività formative afferenti a tutti i settori disciplinari M-PSI e ai settori CODD/04, ABST/58, ISSU/03, ISME/03 e ISDC/01. Sono utili anche le attività formative afferenti al settore disciplinare ADPP01 a condizione che, ai sensi del comma 5, sia certificata la loro declinazione nei termini della psicologia per gli insegnamenti compresi nelle classi concorsuali medesime, in coerenza con gli obiettivi formativi di cui all'Allegato A e non siano già state considerate utili ai sensi della lettera a);
- c. antropologia: tutte le attività formative afferenti ai settori disciplinari M-DEA 01, M-FIL 03 e ABST/55. Sono utili anche, in relazione alle classi concorsuali, le attività formative afferenti ai settori disciplinari L-ART/08, CODD/06, ISSU/01, ISSU/02, ADEA/01, ADEA/03 e ADEA/04 a condizione che, ai sensi del comma 5, sia certificata la loro declinazione nei termini dell'antropologia per gli insegnamenti compresi nelle classi concorsuali, in coerenza con gli obiettivi formativi di cui all'Allegato A;
- d. metodologie e tecnologie didattiche generali: M-PED 03 e M-PED 04, e, in relazione alla classe concorsuale, attività formative afferenti ai settori MAT/04, FIS/08, L-LIN/02, M-EDF/01, M-EDF/02, CODD/04, ABST/59 e ADES/01, nonché le attività formative afferenti ai settori indicati negli allegati B e C a condizione che, ai sensi del comma 5, sia certificata la loro declinazione nei termini delle metodologie e tecnologie didattiche per gli insegnamenti compresi nelle classi concorsuali, in coerenza con gli obiettivi formativi di cui all'Allegato A.

Per quanto riguarda il settore della psicologia, qui di seguito dettagliamo i contenuti degli SSD che sono compresi:

- M-PSI/01: Psicologia generale
- M-PSI/02: Psicobiologia e psicologia fisiologica
- M-PSI/03: Psicometria
- M-PSI/04: Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
- M-PSI/05: Psicologia sociale
- M-PSI/06: Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
- M-PSI/07: Psicologia dinamica
- CODD/04: Pedagogia musicale per didattica della musica
- ABST/58: Teoria della percezione e psicologia della forma
- ISSU/03: Psicologia per il design e la comunicazione
- ISME/03: Scienze e linguaggi della percezione
- ISDC/01: Scienze della comunicazione
- ADPP/01: Psicologia e pedagogia dell'arte (In aggiunta, solo se certificata la declinazione in termini di psicologia)

Proposta della CPA

La CPA (Conferenza della Psicologia Accademica) ha elaborato una “Proposta per l’organizzazione dei CFU psicologici all’interno dei 24 crediti formativi universitari o accademici previsti dal D.L. n. 59 del 13 aprile 2017”. Non è, invece, intervenuta in merito al contributo che la psicologia accademica può dare al FIT, forse perché in attesa di un decreto ministeriale apposito che non è ancora stato emanato.

Punti critici

Dalla discussione sono emersi alcuni punti critici, dei quali i tre seguenti sembrano essere quelli che è più urgente affrontare:

1. Il gruppo solleva perplessità sulla tipologia dei CFU/CFA necessari per poter accedere al concorso, in quanto i decreti permettono la possibilità di concorrere anche senza averne acquisiti nel settore della psicologia. È, infatti, possibile che alcuni docenti vi concorrano avendo acquisito 6 CFU in 2 dei restanti ambiti e 12 nel terzo. Ci si chiede se queste situazioni verranno compensate con una maggiore attenzione agli insegnamenti di psicologia nel FIT;
2. Negli allegati A e B non si fa riferimento all’area della disabilità e dei bisogni educativi speciali, compresi i disturbi specifici di apprendimento, che invece sono citati nell’area della pedagogia;
3. Nella proposta della CPA non si fa riferimento all'orientamento scolastico/professionale, che è invece esplicitamente indicato come competenza della psicologia ma anche della pedagogia.